



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
UFFICIO DI SEGRETARIA
SETTORE N. <u>I</u>
REGISTRO GENERALE N. <u>237</u>
DEL <u>5 APR 2016</u>

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

I SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE

Determina del capo settore

N. 44

del 04-04-2016

OGGETTO: Rinnovazione finalizzata alla conservazione degli effetti connessi alla propria determina n. 597 del 20.10.2015 avente ad oggetto "acquisto software per la gestione della conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo informatico. Affidamento alla P.A. digitale Sicilia, approvazione preventivo ed impegno somme. CIG Z441685429".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con propria determina n. 597 del 20.10.2015, si è disposto quanto in oggetto;

Richiamata la propria determina n. 597 del 20.10.2015 che qui si intende integralmente trascritta e ripetuta;

Accertato che:

- per il superiore atto non è stata data attuazione al disposto di cui all'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008, come recentemente modificato dall'art. 6 della legge regionale n° 11 del 26/06/2015;
- il mancato rispetto dell'art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la sanzione della nullità dell'atto;

Richiamati i principi costituzionali di organizzazione dell'azione amministrativa in ordine a:

- a) buon andamento
- b) imparzialità
- c) equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito
- d) continuità dell'azione amministrativa
- e) permanenza della potestà amministrativa

Valutato:

- necessario, urgente e rispondente all'interesse pubblico, nonché al principio di economicità dei mezzi giuridici preservare gli effetti giuridici della determinazione n° 597 del 20.10.2015;
- che il principio conservazione degli atti giuridici finalizzato a preservare l'efficacia giuridica degli atti compiuti permea tutti gli ordinamenti giuridici compreso l'ordinamento amministrativo (Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 8/11/2012, n° 479; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 12/11/2014, n° 5844);
- che il principio di conservazione del provvedimento amministrativo ha la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti tali da consentire un "salvataggio", ritenendo sostenibile che soltanto un'interpretazione non approfondita dell'art. 97 Cost. possa far ritenere che il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione presupponga l'adesione a un'interpretazione in chiave ultraformalistica dell'operato di questa;
- che l'azione amministrativa dev'essere utilizzata per attendere allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale, o ancor di più di un mero inadempimento di soggetti estranei all'organo volitivo;
- altresì che la funzione di conservazione degli atti si esplica in procedimenti ad esito conservativo e ad esito demolitorio;
- che, nell'ambito del procedimento conservativo, risulta rilevante ai nostri fini l'istituto della rinnovazione a fini conservativi dell'atto amministrativo viziato da nullità in quanto:

- a) si mostra in sintonia con i principi della legge n° 241/90 che assurgono a canoni imprescindibili dell'agere procedimentalizzato nel perseguimento degli interessi della collettività, ancorché l'azione amministrativa sia soggetta ad un rigido principio di legalità che impone un obbligo di corrispondenza tra atti concretamente adottati e paradigma normativo, ma risulta del pari ineludibile il profilo sostanziale del raggiungimento in concreto del fine pubblico, sul cui altare deve essere sacrificato ogni rigido formalismo;
- b) la pubblica amministrazione, nell'esercizio della funzione di riesame, ricorrendo ad appositi istituti applicativi deve prodigarsi per salvare l'attività e gli effetti giuridici in presenza di difformità attive inidonee ad incidere sullo scopo della norma o sul soddisfacimento della pretesa pubblicistica;

Verificata la sussistenza dei presupposti elaborati della giurisprudenza e dalla migliore prassi professionali in materia di operatività dell'istituto della rinnovazione ai fini della conservazione degli atti amministrativi, e nello specifico:

- presenza di un atto nullo ex art. 21 – *septies* della legge n° 241 del 7/8/1990 e successive modifiche ed integrazioni e art. 18, comma 1 della legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispondenza del presente provvedimento di rinnovazione ad un interesse pubblico finalizzato a dare piena attuazione alla DRS 597/2015, stante la rilevanza degli interessi da tutelare;

Richiamata:

- la legge regionale n° 22 del 16/12/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n° 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata:

- la propria competenza ex decreto Sindacale n. 63 del 13.09.2013 ;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

per questi motivi

D E T E R M I N A

1. la rinnovazione finalizzata alla conservazione degli effetti connessi alla propria determina n° 597 del 20.10.2015 avente ad oggetto *"acquisto software per la gestione della conservazione digitale del registro giornaliero di protocollo informatico affidamento alla PA digitale Sicilia, approvazione preventivo ed impegno somme. Cig Z441685429;*
2. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/00 è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - va trasmessa al Sindaco, al Segretario, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore Finanziario a cura del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.;
 - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni dei responsabili dei settori/servizi, tenuto presso l'ufficio di segreteria;
- attestazione in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis comma 1 del TUEL: favorevole
- visto per il riscontro di contabilità di cui all'art. 183, comma 6, del TUEL: Favorevole
- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL: favorevole

IL CAPO SETTORE
(Dr. Salvatore Grasso)

Il Responsabile del Settore
Salvatore Grasso

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. F. Pitrola

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. F. Pitrola